

**Senato della Repubblica**



**XVII LEGISLATURA**

**10<sup>a</sup> Commissione permanente  
(industria, commercio e turismo)**

**13<sup>a</sup> Commissione permanente  
(territorio, ambiente, beni ambientali)**

**DISEGNO DI LEGGE N. 1541**

**Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014,  
n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo,  
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico  
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo  
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti  
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione  
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa  
europea**

**BOZZA FASCICOLO EMENDAMENTI**

**Tomo I - Artt. da 1 a 10**

**A cura degli Uffici di Segreteria delle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>  
12 luglio 2014**

## Art. 1.

### 1.1

Pelino

*I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e agroalimentari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole e agroalimentari sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo».

## 1.2

Mancuso, Caridi

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di atte stata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e agroalimentari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole e agroalimentari sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo».

## 1.3

Di Biagio

*I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato,

tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e agroalimentari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole e agroalimentari sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo».

#### **1.4**

##### **Pignedoli**

*All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza e di controllo, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza e di controllo in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in

appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive attività di controllo ed ispettive relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento del controllo. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli organi di vigilanza e controllo ed indicati nel verbale.»;

*b) dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il registro unico dei controlli raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui il controllo è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti. Nel registro sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale, benessere degli animali. Il registro può contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro.».

## **1.5**

Tomaselli, Caleo

*Ai commi 1 e 2 dopo le parole: «imprese agricole» aggiungere le seguenti: «e agroalimentari» ovunque ricorrano.*

## **1.6**

Perrone

*Al comma 1, sostituire le parole: «delle imprese agricole» con le seguenti: «delle imprese della filiera agroalimentare».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «sulle imprese agricole»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «imprese agricole» con le seguenti: «imprese della filiera agroalimentare»;*

*sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese della filiera agro alimentare, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese della filiera agroalimentare e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare».*

### **1.7**

Valentini, Granaiola, Amati

*Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole» inserire le seguenti: «e della pesca e dell'acquacoltura».*

### **1.8**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole: «imprese agricole» aggiungere le seguenti: «e della pesca, singole o associate».*

### **1.9**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 1, quarto rigo, dopo le parole: «imprese agricole», aggiungere le seguenti: «e della pesca singole o associate».*

### **1.10**

Pignedoli

*Al comma 1, dopo le parole: «attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole», inserire le seguenti: «ed agroalimentari».*

### **1.11**

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «imprese agricole», aggiungere le seguenti: «e alimentari».*

*Conseguentemente, alla rubrica, ove ricorrono, dopo le parole: «imprese agricole», aggiungere le seguenti: «e alimentari».*

### **1.12**

Donno, Fattori, Gaetti, Puglia

*Al comma 1, dopo le parole: «effettuati dagli organi di vigilanza», aggiungere le seguenti: «rispettando gli obblighi e i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e».*

### **1.13**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «salvo quelle determinate», fino a: «al momento dell'ispezione».*

### **1.14**

Donno, Puglia

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: «ispettori», aggiungere la seguente: «di qualsiasi organo».*

### **1.15**

Panizza, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le Province autonome di Trento e Bolzano i controlli sono effettuati dai rispettivi organi competenti».*

### **1.16**

Donno, Puglia

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare minore intralcio all'esercizio dell'attività di impresa, è istituito un Registro pubblico nazionale, tenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di raccolta dei dati a disposizione degli organi di polizia e dei competenti organi di vigilanza, relativi ai controlli effettuati a carico delle imprese agricole. I suddetti organi accedono al Registro prima di effettuare nuovi controlli».

### **1.17**

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'interno», aggiungere le seguenti: «e il Ministro dello Sviluppo Economico», e dopo le parole: «imprese agricole», aggiungere le seguenti: « e alimentari».*

### **1.18**

Bianconi

*Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro della salute».*

### **1.19**

Gaetti, Donno, Puglia

*Al comma 2, dopo le parole: «presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «con apposita piattaforma informatica gestita dalla Sogei spa».*

### **1.20**

Ruta, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «competenti organi di vigilanza e di controllo» sono inserite le seguenti: «nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni».*

### **1.21**

Mancuso, Caridi

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «competenti organi di vigilanza e di controllo» sono inserite le seguenti: «nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni».*

### **1.22**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 2, dopo le parole: «imprese agricole», aggiungere le seguenti: «e della pesca, singole o associate».*

### **1.23**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 2, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

### **1.24**

Donno, Puglia

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «oneri a carico della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «o delle aziende».*



## 1.25

Pignedoli, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Ruta, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Ciascuna amministrazione, in fase di programmazione dei controlli di cui al comma 1, deve procedere preliminarmente ad una analisi dei rischi connessi alle attività oggetto del controllo, valutando la probabilità che si verifichi un danno per l'interesse pubblico tutelato e il relativo impatto. L'analisi dei rischi comprende almeno le seguenti attività:

a) analisi della normativa che attribuisce funzioni all'amministrazione e definizione degli obiettivi dell'intervento pubblico di controllo;

b) individuazione degli obblighi e degli adempimenti imposti ai destinatari del controllo, per il raggiungimento di tali obiettivi;

c) individuazione dei rischi di violazione degli obblighi e di inosservanza degli adempimenti;

d) classificazione e scala dei rischi (*risk-scoring*);

e) l'affidabilità amministrativa delle imprese, determinata sulla base del *rating* amministrativo, di cui al successivo comma 7.

2-ter. Sulla base dei dati raccolti nel registro unico dei controlli, è istituito un sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole, denominato "*Rating* amministrativo", volto ad identificare il rispetto delle norme nazionali e regionali da parte dell'impresa stessa. I criteri e le modalità per l'attribuzione del *rating* amministrativo dovranno essere definite nel decreto di cui al comma 2. Del *rating* amministrativo attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e per ogni altra attività per la quale le amministrazioni ritengano di poter utilizzare tali dati. Su base volontaria e su espressa autorizzazione delle stesse, l'impresa agricola può consentire la conoscenza del proprio *rating* amministrativo a soggetti terzi, sia pubblici che privati».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: «Semplificazioni in materia di controlli, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e del sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole».*

## 1.26

Galimberti

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

### **1.27**

Di Biagio

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

### **1.28**

Gambaro

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

### **1.29**

Perrone, Pelino

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

### **1.30**

Maurizio Rossi

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

### **1.31**

Mancuso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

### **1.32**

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

### **1.33**

Bruni, Piccoli

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

### **1.34**

Susta, Maran

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Per i controlli dei documenti di trasporto inerenti i capi di bestiame bovina, essendo stata ritenuta pienamente operativa la banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione con decisione del 13 febbraio 2006, gli animali destinati al mero commercio nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del loro passaporto, come prescritto dall'articolo 6, comma 3 del Regolamento (CE) 1760/2000.».

### **1.35**

Gaetti, Donno, Puglia

*Al comma 3 sostituire le parole da: «Per le violazioni» fino a: «sanzione amministrativa pecuniaria,» con le seguenti: «Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 1.500 euro,».*

### **1.36**

Ruta, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «di lieve entità»;*
- b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «l'esistenza» aggiungere le seguenti: «di una prima infrazione»;*
- c) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o pericolose»;*

- d) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione»;*
- e) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui al presente comma»;*
- f) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;*
- g) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva, e il comma 11, dell'articolo 12, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono abrogati».

### **1.37**

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 3 le parole «di lieve entità» sono soppresse;*
- b) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2003, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis. Per la campagna produttiva 2014/2015, l'ultima in vigore del regime comunitario delle quote latte di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, i primi acquirenti potranno effettuare, in alternativa alla procedura di cui al comma precedente, un unico versamento degli importi trattenuti entro il 30 giugno 2015."».

### **1.38**

De Petris, Stefano, Casaletto

*Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, dopo le parole: «di lieve entità» sono inserite le seguenti: «che non possono determinare conseguenze dannose o pericolose»;*
- b) *al primo periodo, dopo le parole: «elidere le conseguenze», sopprimere le seguenti: «dannose o pericolose».*

### **1.39**

Bignami

*Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «in materia agroalimentare», sopprimere le seguenti: «di lieve entità»;*
- b) *dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria», aggiungere le seguenti: «di entità pari ad un massimo di 6.000 euro».*

#### **1.40**

Bignami

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in materia agroalimentare», sopprimere le seguenti: «di lieve entità».*

#### **1.41**

Mancuso, Caridi

*All'articolo 1, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «di lieve entità».*

#### **1.42**

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al primo periodo:*

1) sopprimere le parole: «nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili»;

2) sostituire le parole: «diffida l'interessato» con le seguenti: «notifica all'interessato l'apertura del procedimento di violazione, lo stesso, propone all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento impegni per rimediare alla violazione o scritti difensivi a sostegno della propria posizione; l'autorità valutata tale documentazione diffida»;

3) sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni»

4) sopprimere le seguenti parole: «e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo»

5) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«A seconda dei casi o della normativa speciale applicabile l'autorità può concedere un termine superiore a trenta giorni. Inoltre, può disporre nella diffida modifica degli impegni proposti.»

*b) al secondo periodo:*

1) sostituire le parole: «posti in vendita al consumatore finale», con la seguente parola: «commercializzati»;

*c) all'ultimo periodo:*

1) sostituire le parole: «successivi alla diffida» con le seguenti: «alla chiusura di una diffida, relativa alla medesima fattispecie di violazione»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In caso di mancata presentazione degli impegni o insussistenza rispetto agli scritti difensivi di cui al primo capoverso, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

**1.43**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 3, sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

**1.44**

Perrone

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

**1.45**

Donno, Puglia

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «quindici giorni».*

**1.46**

Fattori, Gaetti, Donno

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «con esclusione», fino alla fine del periodo.*

**1.47**

Buemi, Zeller, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*Al comma 3, sostituire le parole: «con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare», con le seguenti: «con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare, alle quali si applica l'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689».*

**1.48**

Donno, Puglia

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «relative alle norme», con le seguenti: «relative alle specifiche norme previste».*

**1.49**

De Petris, Stefano, Casaletto

*Al comma 3, sopprimere le parole: «accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida».*

**1.50**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Sopprimere il comma 4.*

**1.51**

Ruta, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione».*

**1.52**

Piccoli, Perrone

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. L'articolo 3 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è abrogato».*

**1.53**

Di Maggio, Mario Mauro

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. L'articolo 3 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è abrogato».*

## 1.54

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'articolo 3 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è abrogato».

## 1.55

Chiavaroli

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Allo scopo di razionalizzare l'attività di vigilanza finalizzata al controllo dello sforzo di pesca, all'applicazione della disciplina tecnica e dell'esercizio della relativa filiera, nonché per conseguire il miglioramento dell'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero e di sicurezza della navigazione, ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in attuazione delle direttive dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento rivolto all'ottimale impiego delle risorse disponibili per l'esercizio delle attività di vigilanza nelle materie predette. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'importo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

## 1.56

Laniece, Panizza, Zeller, Palermo, Fravezzi, Fausto Guilherme Longo, Berger

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera i), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.».

*Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «semplificazione e».*



### **1.57**

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano i depositi di prodotti petroliferi e gli impianti di distribuzione di carburanti liquidi di capacità geometrica complessiva sino a 9 mc di cui al n. 12 categoria A e n. 13 lettera a) categoria A dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, non sono soggetti agli adempimenti previsti dallo stesso.».

### **1.58**

Piccoli, Perrone

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano i depositi di prodotti petroliferi e gli impianti di distribuzione di carburanti liquidi di capacità geometrica complessiva sino a 9 mc di cui al n. 12 categoria A e n. 13 lettera a) categoria A dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, non sono soggetti agli adempimenti previsti dallo stesso.».

### **1.59**

Pignedoli

*Dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 49/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2003, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. Per la campagna produttiva 2014/2015, l'ultima in vigore del regime comunitario delle quote latte di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, i primi acquirenti potranno effettuare, in alternativa alla procedura di cui al comma precedente, un unico versamento degli importi trattenuti entro il 30 giugno 2015. In alternativa al versamento l'acquirente può presentare ad Agea una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta"».

### **1.60**

Gaetti, Donno, Puglia

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per la campagna produttiva 2014/2015, l'ultima in vigore del regime comunitario delle quote latte di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, i primi acquirenti potranno effettuare, in alternativa alla procedura di cui al precedente comma, un unico versamento degli importi trattenuti entro il 30 giugno 2015"».

## 1.61

Di Maggio, Mario Mauro

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Gli imprenditori agricoli che utilizzano i depositi di prodotti petroliferi di cui al n. 12 categoria A e gli impianti di distribuzione carburanti liquidi di cui al n. 13 lettera a) categoria A di cui all'allegato 1 decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non sono soggetti agli adempimenti relativi alla prevenzione degli incendi».

## 1.62

Gaetti, Donno, Puglia

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/09 della Commissione del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

4-ter. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-quater. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto e settimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-quinquies. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1, dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-sexies. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere detenute dalle strutture periferiche del Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri tipi di latte comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al comma 1 è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura

non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

*4-septies.* All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *4-bis* a *4-sexies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi *4-bis*, *4-ter*, *4-quater* e *4-quinquies*, nonché di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 11 aprile 1974, n. 138, come sostituito dal comma *4-sexies*, lettera *b*), continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

*4-octies.* Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 6 è abrogato».

### **1.63**

Panizza, Laniece, Berger, Fausto Guilherme Longo

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«*4-bis.* Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna ai sensi della Direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, i soggetti, iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. Non costituisce caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro") il deposito di un titolo di conduzione nel fascicolo aziendale o il suo utilizzo al fine di accedere agli eventuali benefici di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503».

*Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia di», inserire le seguenti: «semplificazione e».*

### **1.64**

Donno, Puglia

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*4-bis.* Il comma *8-bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

### **1.65**

Donno, Puglia

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*4-bis.* All'articolo 11, comma 1, lettera *c*), della legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni la parola "nonché", è sostituita dalla parola: "comprese"».

## 1.66

Maran, Susta, Ichino, Lepri

*All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale».

## 1.0.1

Mancuso, Caridi

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

(Sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari)

1. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

"Art. 59-bis. - (Sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari). – 1. Al fine di introdurre sistemi di tracciabilità e di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei vini a Denominazione di origine controllata (DOC) o a Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), nonché dei prodotti agricoli e alimentari a Denominazione di origine protetta (DOP) o a Indicazione geografica protetta (IGP) o di Specialità tradizionale garantita (STG) o ad Identificazione geografica tipica (IGT) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a Organizzazioni comuni di mercato (OCM), con l'obiettivo di contrastare contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza, basati su codici acquisibili digitalmente e a lettura automatica, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, resi disponibili agli operatori della filiera e, con riferimento al prodotto acquistato, ai consumatori finali".

2. Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì le caratteristiche e i requisiti minimi di tali sistemi, prevede la possibilità che il loro utilizzo sia su base volontaria e che essi possano essere gestiti, oltre che direttamente ai produttori interessati, anche dai Consorzi di tutela in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento medesimo.

3. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dei sistemi di tracciabilità e sicurezza di cui al presente articolo. A decorrere dall'anno 2015 il Governo o le Regioni, nell'ambito delle risorse nazionali, comunitarie o regionali relative alla tutela della qualità agroalimentare, possono destinarne quota alle finalità di

cui al comma 1, mediante l'introduzione di un credito d'imposta, non superiore al "*de minimis*" stabilito in ambito comunitario, in favore dei soggetti di cui al primo periodo».

## 1.0.2

Mancuso, Caridi

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

(Sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari)

1. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:

"Art. 59-bis. - *(Sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari)* – 1. Al fine di introdurre sistemi di tracciabilità e di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei vini a Denominazione di origine controllata (DOC) o a Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), nonché dei prodotti agricoli e alimentari a Denominazione di origine protetta (DOP) o a Indicazione geografica protetta (IGP) o di Specialità tradizionale garantita (STG) o ad Identificazione geografica tipica (IGT) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a Organizzazioni comuni di mercato (OCM), con l'obiettivo di contrastare contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza, basati su codici acquisibili digitalmente e a lettura automatica, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza, resi disponibili agli operatori della filiera e, con riferimento al prodotto acquistato, ai consumatori finali".

2. Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì le caratteristiche e i requisiti minimi di tali sistemi, prevede la possibilità che il loro utilizzo sia su base volontaria e che essi possano essere gestiti, oltre che direttamente ai produttori interessati, anche dai Consorzi di tutela in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento medesimo.

3. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dei sistemi di tracciabilità e sicurezza di cui al presente articolo. A decorrere dall'anno 2015 il Governo o le Regioni, nell'ambito delle risorse nazionali, comunitarie o regionali relative alla tutela della qualità agro alimentare, possono destinarne quota alle finalità di cui al comma 1, mediante l'introduzione di un credito d'imposta, non superiore al "*de minimis*" stabilito in ambito comunitario, in favore dei soggetti di cui al primo periodo.».

### 1.0.3

Tomaselli

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Istituzione del Servizio integrato  
per la tutela del patrimonio agroalimentare italiano)

1. È istituito presso il Sistema camerale un servizio telematica integrato, a domanda individuale, rivolto a imprese e loro associazioni, consorzi, istituzioni ed enti pubblici territoriali, per il monito raggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela, attraverso l'assistenza tecnico-legale sui mercati esteri.

2. Per l'erogazione del servizio Unioncamere, che cura la piattaforma telematica di accesso e offerta, si avvale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della rete delle Camere di commercio italiane all'estero, degli uffici consolari, dell'ICE - Agenzia e delle ambasciate italiane.

3. L'Unioncamere assicura il monitoraggio delle attività in corso realizzando le opportune iniziative per la messa in efficienza degli strumenti di tutela tecnico-legale all'estero.

4. I costi sostenuti dal Sistema camerale per l'erogazione del servizio telematico integrato sono a carico dei soggetti richiedenti».

### 1.0.4

Mancuso, Caridi

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Proroga termini presentazione istanze di ammissione ai benefici di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 1, comma 1-bis)

1. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149».

### 1.0.5

Susta, Maran

*Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei controlli dei capi di bestiame di razza bovina in recepimento del Regolamento (CE) 1760/2000)

1. Al fine di alleggerire le incombenze amministrative gravanti sui detentori di capi di bestiame di razza bovina, essendo stata ritenuta pienamente operativa la banca dati informatizzata nazionale con decisione della Commissione 13 febbraio 2006, così come prescritto dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento (CE) 1760/2000, gli animali destinati al mero commercio nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del relativo passaporto.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli animali destinati alla mera commercializzazione nazionale non sono soggetti all'obbligo di passaporto. Restano salvi gli altri obblighi di registrazione aziendale, regionale e nazionale";

*b)* all'articolo 7, comma 13, è aggiunto il seguente periodo: "Salvo quanto previsto dal comma 4-bis.".

3. Al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, articolo 3 dopo il comma 11 è aggiunto infine il seguente:

"12. Salvo che il fatto non costituisca reato, non soggiace alle pene di cui ai commi 2, 3, 9, 11 il detentore di animali destinati alla mera commercializzazione nazionale."».

### 1.0.6

Gaetti, Donno

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Semplificazione dei trasferimenti dei terreni montani e di collina)

1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di diritti reali su terreni ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può essere richiesta anche agli uffici comunali che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».

### 1.0.7

Donno, Gaetti, Fattori

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Semplificazioni in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico)

1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a cinquemila metri quadri o il cui valore economico sia inferiore a cinquemila euro, possono essere rogati dal segretario comunale del comune di ubicazione dei fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel quale insiste la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni necessarie alla stipula dei contratti per il trasferimento dei suddetti fondi».

### 1.0.8

Ruta, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura)

1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.

2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale incluso il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.

3. Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.

4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1, devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tenga conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, l'istituzione del Registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.

7. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: "*c-bis*) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa».

### 1.0.9

Pignedoli, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Ruta, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 3 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai medesimi fini, gli imprenditori agricoli che installano e utilizzano ad uso privato e per il rifornimento di macchine ed auto all'interno delle aziende agricole contenitori-distributori di capienza compresa tra i 3 e i 9 metri cubi, rimovibili e non, di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, qualora i contenitori stessi siano dichiarati conformi alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto, se esistenti, ovvero di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, se in uso prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, e comunque garantendo adeguata protezione al fine di evitare accessi casuali nonché il loro collocamento ad adeguata distanza da fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, da scuole ed altri edifici ed esercizi pubblici, da luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, da depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.

2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

3. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale".

4. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni".

5. Per le piccole imprese agricole, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

6. Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 6 è abrogato.

7. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille etto litri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

8. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

9. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, le parole: "presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate";

b) il settimo comma è abrogato.

10. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

11. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 2. – Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 3. – I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri lattini comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)".

12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 11 si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

13. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola" sono inserite le seguenti: ", o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità secondo modalità da stabilire con regolamento comunale".

14. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'articolo 59-*bis* è abrogato.

15. Con riferimento ai terreni agricoli di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati site in comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i soggetti iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a depositare il relativo titolo di conduzione nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera *i*), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, primo comma, lettera *f*), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.

17. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: "depositi alimentari" si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.

18. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

19. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, all'articolo 19, comma 1, lettera *g*), la parola: "applicano" è sostituita dalle seguenti: "commercializzano imballaggi con" e all'articolo 54, comma 11, la parola: "apponga" è sostituita dalle seguenti: "commercializzi imballaggi con".

20. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agro alimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei Regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

21. Il comma 2-*bis* dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale».

## Art. 2.

### 2.1

Bignami

*Sopprimere l'articolo.*

### 2.2

Bignami

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 2.3

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito da seguente:

"3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive e/o destinate alle ristorazione ed altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere: le sostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui sopra"».

*Conseguentemente alla lettera d), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. È altresì consentita la cessione di vinacce e di fecce, non ancora avviate alla distillazione, tra distillerie autorizzate. La cessione tra le distillerie è eseguita con i documenti di accompagnamento previsti dalla normativa vigente, identificando i carichi originari ricevuti dalla prima distilleria che concorrono a formare il carico da questa rispedito alla seconda distilleria"».

### 2.4

Gaetti, Donno

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive e/o destinate alle ristorazione ed altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere: le sostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui sopra"».

## 2.5

Mancuso, Caridi

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa» con le seguenti: «che produce mosti o vini».*

## 2.6

De Petris, Stefano, Casaletto

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ottenuti dalle medesime attività» inserire le seguenti: «nei limiti di quantità strettamente necessari allo svolgimento delle stesse attività di preparazione».*

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.*

## 2.7

Berger, Panizza, Zeller, Palermo

*Al comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «In tali casi la detenzione è soggetta ad una preventiva comunicazione da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.».*

## 2.8

Fravezzi, Zeller, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 9. - (Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni). – 1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato.*

*2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.*

*3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.*

*4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.*

5. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini."».

## 2.9

Panizza, Berger, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*Dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni*). – 1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici provvedimenti modificativi del periodo indicato.

2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ICQRF.

4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti parzialmente fermentati in versione frizzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

5. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i particolari vini per i quali, al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1, è consentito effettuare le fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini."».

## 2.10

Gaetti, Donno

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«*1-bis*) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. È altresì consentita la cessione di vinacce e di fecce, non ancora avviate alla distillazione, tra distillerie autorizzate. La cessione tra le distillerie è eseguita con i documenti di accompagnamento previsti dalla normativa vigente, identificando i carichi originari ricevuti dalla prima distilleria che concorrono a formare il carico da questa rispedito alla seconda distilleria."».

## 2.11

Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*"3-bis. In deroga al comma precedente, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato a 4 per cento in volume."».*

## 2.12

Fravezzi, Zeller, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Art. 15. - (Planimetria dei locali). – 1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari.*

*2. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.*

*3. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'ICQRF ricevente.*

*4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.*

*5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.*

*6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.*

*7. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza."».*

## 2.13

Panizza, Berger, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Art. 15. - (*Planimetria dei locali*). – 1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari

2. I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante per ogni recipiente il numero identificativo che lo contraddistingue e la sua capacità.

3. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'ICQRF ricevente.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici dell'ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.

5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari di singola capacità superiore a 10 ettolitri o cambi di destinazione d'uso, deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti riconosciuti.

6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

7. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza."».

## 2.14

Di Biagio

*Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.*

## 2.15

Gambaro

*Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.*



**2.16**

Maurizio Rossi

*Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.*

**2.17**

Galimberti

*Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.*

**2.18**

Piccoli, Bruni

*Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.*

**2.19**

Perrone, Pelino

*Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.*

**2.20**

Mancuso

*Al comma 1, le lettere e), f) e i) sono soppresse.*

**2.21**

Bignami

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**2.22**

Bignami

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*«f). Sostituire l'articolo 26 con il seguente:*

*"Art. 26. – Le sostanze ed i prodotti usati per la pulizia e per il risanamento dei recipienti dei prodotti vinosi, nonché degli attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli accessori di cantina devono essere conservati in modo da non venire in contatto con gli alimenti presenti negli ambienti della cantina"».*

**2.23**

Perrone, Pelino

*Al comma 1, la lettera g), viene sostituita dalla seguente:*

«g) l'articolo 28 è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».*

**2.24**

Bruni, Piccoli

*Al comma 1, la lettera g), viene sostituita dalla seguente:*

«g) l'articolo 28 è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».*

**2.25**

Galimberti

*Al comma 1, la lettera g), viene sostituita dalla seguente:*

«g) l'articolo 28 è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».*

**2.26**

Di Biagio

*Al comma 1 la lettera g), viene sostituita dalla seguente:*

«g) l'articolo 28 è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».*

**2.27**

Maurizio Rossi

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente: «g) l'articolo 28 è abrogato;*

*Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».*

## **2.28**

Gambaro

*Al comma 1, la lettera g), è sostituita dalla seguente: «g) l'articolo 28 è abrogato;*

*Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».*

## **2.29**

Mancuso

*Al comma 1, la lettera g), viene sostituita dalla seguente: «l'articolo 28 è abrogato;*

*Conseguentemente, all'articolo 35, i commi 14, 15 e 16 sono abrogati;».*

## **2.30**

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Al comma 1, lettera g), sostituire il punto 2 con il seguente: «2) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;»*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, all'articolo 3, comma 1, le parole: "e gli utilizzatori" sono soppresse"».*

## **2.31**

Fravezzi, Zeller, Palermo, Berger, Fausto Guilherme Longo, Laniece, Panizza

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, è aggiunto, dopo il 4 comma, il seguente comma:*

*"4-bis. Il contrassegno di cui al comma 3 può essere utilizzato anche per il confezionamento dei vini IGT"».*

## **2.32**

Fravezzi, Zeller, Palermo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

*"6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino*

da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino"».

### **2.39**

Panizza, Berger, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, comprese le varietà in osservazione"»

### **2.33**

Fravezzi, Zeller, Palermo, Laniece, Fausto Guilherme Longo

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e di varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da incrocio tra la specie *Vitis Vinifera* e altre specie del genere *Vitis*."».

### **2.34**

Berger, Panizza, Zeller, Palermo

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 100 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento CEE 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza».

### **2.35**

Berger, Panizza, Zeller, Palermo

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 6, dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, le parole: «DOCG, DOC ed IGT» sono sostituite dalle seguenti: «DOCG e DOC».

### 2.36

Berger, Panizza, Zeller, Palermo

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 6, dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "DOCG, DOC ed IGT" sono sostituite dalle seguenti: "DOCG e DOC";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i vini ad IGTè consentito l'uso delle varietà in osservazione e di varietà appartenenti alla specie *Vitis Vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis Vinifera* e altre specie del genere *Vitis*"».

### 2.37

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei Regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'Allegato In del Regolamento (CE) N. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.

1-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono emanate le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al comma 2».

### 2.38

Tomaselli

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei Regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'Allegato III del Regolamento (CE) N. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono emanate le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al comma 2».

## 2.40

Panizza, Berger, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Qualora, nell'etichettatura e nella designazione dei prodotti vitivinicoli "varietali", ad IGP ed a DOP, di origine nazionale, siano indicati due o più nomi di varietà di vite, il prodotto così designato deve essere stato ottenuto al 100 per cento dalle varietà indicate e la varietà di vite che concorre in misura minore deve rappresentare oltre il 15 per cento del totale».

## 2.41

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 25 maggio 2004, contenente disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli, le parole: "non superiori a 10 ettolitri" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a 100 ettolitri"».

## 2.42

Donno, Gaetti, Puglia

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/09 della Commissione del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

1-ter. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto e settimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quinquies. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1, dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*sexies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti».

## Art. 3.

### 3.1

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle imprese agroalimentari, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, è riconosciuto; nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Alle imprese che commercializzano prodotti agroalimentari il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento».

### 3.2

Bruni, Piccoli

*All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy"».

### 3.3

Di Biagio

*All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";



2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy"».

### **3.4**

Maurizio Rossi

*All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy"».

### **3.5**

Gambaro

*All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy"».

### **3.6**

Galimberti

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy"».

### **3.7**

Perrone, Pelino

*All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy"».

### **3.8**

Mancuso

*All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy";

b) al comma 3:

1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy";

2) le parole: "che producono prodotti agroalimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari Made in Italy"».

### 3.9

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, Vaccari

*Al comma 1, sostituire le parole: «che producono prodotti agricoli» con le seguenti: «che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy» e sostituire le parole: «che producono prodotti agroalimentari», con le seguenti: «che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy»;*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «che producono prodotti agricoli» con le seguenti: «che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli Made in Italy» e sostituire le parole: «che producono prodotti agroalimentari» con le seguenti: «che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari Made in Italy».*

### 3.10

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

«1) le parole: "che producono prodotti agricoli" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli *Made in Italy*";

2) le parole "che producono prodotti agro alimentari" sono sostituite con le seguenti: "che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari *Made in Italy*".».

### 3.11

Puglia, Donno

*Al comma 1, dopo le parole: «nonchè alle», aggiungere le seguenti: «microimprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle».*

### 3.12

Mauro Maria Marino, Moscardelli, Bellot, Bignami, Bottici, Carraro, Chiavaroli, Fornaro, Giacobbe, Guerra, Eva Longo, Molinari, Repetti, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Sciascia, Turano, Vacciano

*Ai commi 1 e 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta non è cumulabile con gli incentivi per acquisti e investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto-legge».*

### 3.13

Donno, Puglia

*Al comma 1, dopo le parole: «riunite in consorzi», aggiungere le seguenti: «o con contratto di rete».*

### **3.14**

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Al comma 1 dopo la parola: «infrastrutture» aggiungere le seguenti: «logistiche, distributive» ed in fine aggiungere le parole: «nonché intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli e agro alimentari a chilometri zero, provenienti da filiera corta, da agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità nonché da agricoltura sociale».*

### **3.15**

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Al comma 3, sostituire le parole: «Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte delle reti di impresa già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli. di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» con le seguenti: «Al fine di incentivare l'aggregazione in agricoltura attraverso la costituzione di reti di impresa, di cooperative agricole o loro consorzi, nonché al fine incentivare lo svolgimento di nuove attività da parte delle reti di impresa già esistenti e nell'ambito del rapporto mutualistico cooperativo, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle loro cooperative e consorzi,».*

### **3.16**

Bignami

*Al comma 3, sostituire il periodo: «Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte delle reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» con il seguente: «Al fine di incentivare l'aggregazione in agricoltura attraverso la costituzione di reti di imprese, di cooperative agricole o loro consorzi, nonché al fine incentivare lo svolgimento di nuove attività da parte delle reti di imprese già esistenti e nell'ambito del rapporto mutualistico cooperativo, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle loro cooperative e consorzi,».*

### **3.17**

Chiavaroli

*Al comma 3 dopo le parole: «nuove reti di imprese» inserire le seguenti: «,anche attraverso i soggetti misti pubblico-privato che attuano gli strumenti di programmazione negoziata espletando le funzioni pubblicistiche proprie di cui al decreto ministeriale n. 320 del 2000,».*

### 3.18

Ruta, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, dopo le parole: «prodotti agricoli» inserire le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura» e dopo le parole: «prodotti agroalimentari» inserire le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura»;

b) Al comma 3, dopo le parole: «prodotti agricoli» inserire le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura» e dopo le parole: «prodotti agroalimentari» inserire le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».

### 3.19

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) Le parole: «che producono prodotti agricoli» sono sostituite con le seguenti: «che producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli *Made in Italy*»;

2) Le parole: «che producono prodotti agroalimentari» sono sostituite con le seguenti: «che producono, trasformano o commercializzano prodotti agro alimentari *Made in Italy*».

### 3.20

Albano, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Ruta, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*Al comma 3 dopo le parole: «Allegato I» inserire le seguenti: «, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi».*

### 3.21

Donno, Puglia

*Al comma 3, dopo le parole: «nonchè alle», aggiungere le seguenti: «microimprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle».*

### 3.22

De Petris, Stefano, Casaletto

*Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

a) Alla lettera a), sostituire le parole: «1 milione di euro» con le parole: «2 milioni di euro»;

b) Alla lettera b), sostituire le parole: «9 milioni di euro» con le parole: «12 milioni di euro».

*Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «12,8 milioni di euro» con le parole: «16,8 milioni di euro» e le parole: «8,6 milioni di euro» con le parole: «12,6 milioni di euro».*

### **3.23**

Piccoli, Perrone

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le parti del contratto di rete, predisposto in modalità informatica con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole di cui al presente comma, assolvono all'obbligo di registrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per via telematica nonché al contestuale pagamento dell'imposta dalle stesse parti liquidata. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».*

### **3.24**

Di Maggio, Mario Mauro

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le parti del contratto di rete, predisposto in modalità informatica con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole di cui al presente comma, assolvono all'obbligo di registrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per via telematica nonché al contestuale pagamento dell'imposta dalle stesse parti liquidata. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».*

### **3.25**

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, seguenti periodi: «Le parti del contratto di rete, predisposto in modalità informatica con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole di cui al presente comma, assolvono all'obbligo di registrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per via telematica nonché al contestuale pagamento dell'imposta dalle stesse parti liquidata. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma».*

### **3.26**

Piccoli, Perrone

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella quota significativa di prodotto proprio si considerano i prodotti provenienti dalle aziende agricole che hanno stipulato contratti di rete, ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, entro il limite del 30 per cento dei prodotti utilizzati"».

### **3.27**

Di Maggio, Mario Mauro

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella quota significativa di prodotto proprio si considerano i prodotti provenienti dalle aziende agricole che hanno stipulato contratti di rete, ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, entro il limite del 30 per cento dei prodotti utilizzati"».

### **3.28**

De Petris, Stefano, Casaletto

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

### **3.29**

Perrone

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

### **3.30**

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

### **3.31**

Di Maggio, Mario Mauro

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete».

### **3.32**

Piccoli, Perrone

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole "entro due mesi", premettere le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,"».

### **3.33**

Di Maggio, Mario Mauro

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole "entro due mesi", premettere le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,"».



**3.34**

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 3 , comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole "entro due mesi", premettere le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,"».

**3.35**

Pelino

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

**3.36**

Mancuso, Caridi

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

**3.37**

Di Biagio

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

**3.38**

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

**3.39**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Sopprimere il comma 7.*

### 3.40

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della Sanità, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni;"

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: "Con i decreti di cui al comma 3" con le seguenti: "Con il decreto di cui al comma 3"».*

### 3.41

Serra

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) al comma 2, secondo periodo, la parola: "prevalente" è soppressa;

*a-bis)* al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

*a-ter)* il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti."».

### 3.42

Galimberti

*Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) prima delle parole: "attraverso il proprio sito istituzionale" premettere la seguente: "anche";

*b)* sopprimere le parole: "e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi"».

### 3.43

Maurizio Rossi

*Al comma 7, lettera b) capoverso 4-bis, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) prima delle parole: "attraverso il proprio sito istituzionale" premettere la seguente: "anche";

b) sopprimere le parole: "e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi"».

### **3.44**

Di Biagio

*Al comma 7, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) prima delle parole: «attraverso il proprio sito istituzionale» premettere la seguente: «anche»;

b) sopprimere le parole: «e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi"».

### **3.45**

Mancuso

*Al comma 7, lettera b), capoverso «4-bis», al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) prima delle parole: «attraverso il proprio sito istituzionale» premettere la seguente: «anche»;

b) sopprimere le parole: «e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi"».

### **3.46**

Gambaro

*Al comma 7, lettera b), capoverso «4-bis», al primo periodo:*

a) dopo le parole «svolge»: «attraverso il proprio sito istituzionale» premettere la seguente: «anche»;

b) sopprimere le parole: «e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi"».

### **3.47**

Perrone, Pelino

*Al comma 7, lettera b), capoverso «4-bis», al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) prima delle parole: «attraverso il proprio sito istituzionale» premettere la seguente: «anche»;

b) sopprimere le parole: «e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi"».

**3.48**

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Al comma 7, lettera b), capoverso «4-bis», al primo periodo, prima delle parole: «attraverso il proprio sito istituzionale» premettere la seguente: «anche».*

**3.49**

Arrigoni, Candiani, Consiglio

*Al comma 7, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «luogo di origine o di provenienza» con le seguenti: «luogo di origine e provenienza».*

**3.50**

Piccoli, Perrone

*Al comma 7, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, dopo le parole: «origine o provenienza» le seguenti: «e all'origine degli ingredienti».*

**3.51**

Di Maggio, Mario Mauro

*Al comma 7, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, dopo le parole: «origine o provenienza» le seguenti: «e all'origine degli ingredienti».*

**3.52**

Mancuso, Caridi

*Al comma 7, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, dopo le parole: «origine o provenienza» le seguenti: «e all'origine degli ingredienti».*

**3.53**

Donno

*Al comma 7, lettera b), capoverso «4-bis», al secondo periodo, dopo le parole: «origine o provenienza» aggiungere le seguenti: «e all'origine degli ingredienti».*

**3.54**

Ruta

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, l'introduzione di un marchio pubblico e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché dispone il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza».

**3.55**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Adda, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Sopprimere il comma 8.*

**3.56**

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Al comma 8 sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto».*

**3.57**

Gaetti, Donno

*Al comma 8, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e ne rende pubblici i primi risultati entro sei mesi».*

**3.58**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Adda, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Sopprimere il comma 9.*

**3.59**

Perrone

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica di compatibilità con la normativa comunitaria in materia.».*

### **3.60**

Di Maggio, Mario Mauro

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica di compatibilità con la normativa comunitaria in materia.».*

### **3.61**

Mancuso, Caridi

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica di compatibilità con la normativa comunitaria in materia.».*

### **3.62**

Fattori

*Sopprimere il comma 10.*

### **3.63**

De Petris, Stefano, Casaletto

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. A decorrere dall'anno 2015 sono inseriti nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;*
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;*
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;*
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;*
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea".*

10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 10-bis che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziare per le infrastrutture strategiche dalla legge di stabilità».

### 3.64

Maran

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'articolo 59-bis è abrogato».

### 3.0.1

Fucksia

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Dopo l'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. – Al fine di tutelare i consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto, importato da Paesi non facenti parte dell'Unione europea, della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza".

### 3.0.2

Morgoni

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

(Tutela dei consumatori)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) per 'errori ammessi in sede di analisi', l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II";

b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera s) il punto finale è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:

"s-bis) per 'laminazione', il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;

s-ter) per 'placcatura', l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo.";

c) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono altresì da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme per la determinazione del titolo delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi di normazione nazionale, europea o internazionale, a condizione che comportino un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi indicati nell'allegato II.";

d) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze.

3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quinta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.";

e) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.";

f) all'articolo 17, comma 2, le parole: "È anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00." sono soppresse;

g) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione.";

h) all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" è soppressa;

i) all'articolo 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni.";

l) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio può essere impresso il termine, rispettivamente, 'dorato', 'argentato', 'platinato' o 'palladiato' a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm<sup>2</sup> di superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all'articolo 11 mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore.

1-bis. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere impressi i termini 'laminato' o 'placcato', seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso, a condizione che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamente, con la tecnica di lavorazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere s-bis) o s-ter).";

m) l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 150 del 2002 è sostituito dall'allegato II alla presente legge;

n) l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 150 del 2002 è sostituito dall'allegato III alla presente legge"».



**METODI UFFICIALI DI ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI TITOLI DELLE  
MATERIE PRIME E DEI LAVORI IN METALLO PREZIOSO**

**PLATINO**

Metodo I: norma UNI EN ISO 11210, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio.

Metodo II: norma UNI EN ISO 11489, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo riduzione con cloruro di mercurio.

Metodo III: analisi per coppellazione e successivi attacchi (spargimenti) con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega.

Il metodo III di saggio è valido per le sole materie prime e comporta, in sede di analisi, un'incertezza non superiore a  $\pm 3,0$  millesimi.

**PALLADIO**

Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina.

**ORO**

Norma UNI EN 11426: determinazione dell'oro nelle leghe di oro per la gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico.

**ARGENTO**

Metodo I: norma UNI EN 31427: determinazione dell'argento nelle leghe di argento per la gioielleria: metodo volumetrico (potenziometrico) con utilizzo di bromuro di potassio.

Metodo II: norma UNI 3753: determinazione dell'argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio.

Metodo III: norma UNI 11393: determinazione dell'argento nelle leghe di argento. Metodo per coppellazione».

**Allegato III**

**«Allegato III**

*(articolo 12, comma 1)*

**TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'IMPRONTA DEL  
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI**

[link marchio](#)

Dimensioni del marchio di identificazione		
Impronte	A mm	B mm
1 <sup>a</sup> grandezza	0,4	1,4
2 <sup>a</sup> grandezza	0,6	1,8
3 <sup>a</sup> grandezza	0,8	2,7
4 <sup>a</sup> grandezza	1,2	3,8
5 <sup>a</sup> grandezza	1,6	5,6

La 1<sup>a</sup> grandezza è utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio di identificazione con la tecnologia *laser*.»

## Art. 4.

### 4.1

Saggese, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Ruta, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Valentini

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3»;

b) al comma 2, dopo le parole: «gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività», aggiungere le seguenti: «secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3», e dopo le parole: «tracciabilità del latte prodotto», inserire la seguente: «quotidianamente»;

c) al comma 4, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;

d) al comma 4, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «L'Organo di controllo, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, dispone l'inibizione all'uso della denominazione protetta fino a quando il responsabile della violazione non dimostri di avere rimosso le cause che hanno dato origine alla violazione»;

e) al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni con le seguenti: Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»;

f) al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: «In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertato entro sei mesi dal provvedimento esecutivo»;

g) al comma 4, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: «La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta»;

h) al comma 5, sopprimere il terzo periodo;

i) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5».

### 4.2

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sostituire la parola: «uno spazio» con le seguenti: «un reparto indipendente e linea di produzione differenti»;

b) al secondo periodo sostituire la parola: «spazio» con le seguenti: «reparto indipendente»;

c) al terzo periodo sostituire la parola: «uno spazio» con le seguenti: «un reparto indipendente e linea di produzione».

### 4.3

Maran, Susta

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «spazio» con le seguenti: «stabilimento»;
- b) sostituire le parole: «differente da quello da» con le seguenti: «di bufala o di altre specie animali non proveniente da»;
- c) dopo le parole: «esclusivamente latte» aggiungere le seguenti: «bufalino»;
- d) dopo le parole «esclusivamente con latte» aggiungere le seguenti «bufalino».

### 4.4

Nugnes

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «spazio» con la seguente: «stabilimento separato».*

### 4.5

Perrone

*Al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «spazio» con la seguente: «stabilimento».*

### 4.6

Perrone

*Al comma 1, sostituire la parola: «spazio», ovunque ricorra, con la seguente: «stabilimento».*

### 4.7

Maran, Susta

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «spazio» con la seguente: «stabilimento».*

### 4.8

Bignami

*Al comma 1, ove ricorra la parola: «spazio» sostituire con la seguente: «stabilimento».*

#### **4.9**

Di Maggio, Mario Mauro

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «spazio», con la seguente: «stabilimento».*

#### **4.10**

Gaetti, Donno, Puglia

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «spazio» con la seguente: «stabilimento».*

#### **4.11**

Di Biagio

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Lo spazio comprende le aree dedicate allo stoccaggio temporaneo del latte, alle attrezzature per la trasformazione in mozzarella di bufala DOP e allo stoccaggio delle mozzarelle e dei prodotti finiti in attesa di spedizione».*

#### **4.12**

Di Maggio, Mario Mauro

*Al comma 2, sostituire le parole: «tracciabilità del latte prodotto», con le seguenti: «tracciabilità del latte di massa prodotto quotidianamente e delle successive fasi di trasporto e produzione della mozzarella DOP,».*

#### **4.13**

Perrone

*Al comma 2, sostituire le parole: «tracciabilità del latte prodotto», con le seguenti: «tracciabilità del latte di massa prodotto quotidianamente,».*

#### **4.14**

Mancuso, Caridi

*Al comma 2, sostituire le parole: «tracciabilità del latte prodotto», con le seguenti: «tracciabilità del latte di massa prodotto quotidianamente,».*

#### 4.15

Nugnes, Donno

*Al comma 2, sostituire le parole: «tracciabilità del latte prodotto», con le seguenti: «tracciabilità del latte di massa prodotto quotidianamente».*

#### 4.16

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Al comma 3 dopo le parole: «ministero della salute» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».*

#### 4.17

Donno, Gaetti, Puglia

*Al comma 3, sostituire, le parole: «di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2», con le seguenti: «di cui al comma 1, terzo periodo, e, a partire delle esperienze più significative realizzate a livello regionale, al comma 2».*

#### 4.18

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) Al primo periodo sostituire le parole: «stabilimento» con le seguenti: «reparto indipendente» e sostituire le parole: «2.000 a euro 13.000» con le seguenti: «6.000 a euro 18.000» e sostituire le parole: «dieci ad un massimo di trenta giorni» con le seguenti: «trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni»;*

*b) Sopprimere il terzo periodo;*

*c) Al quinto periodo sono apportate le seguenti modifiche:*

*a. sostituire la parola: «stabilimento» con le seguenti: «reparto indipendente»;*

*b. sostituire le parole: «da un minimo di un giorno a un massimo di dieci giorni ovvero di trenta giorni» con le seguenti: «da un minimo di dieci giorni ad un massimo di trenta giorni ovvero di sessanta giorni».*

#### 4.19

Buemi, Zeller, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*Al comma 4, sostituire le parole: «chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1» con le seguenti: «chiunque viola le disposizioni di cui ai primi due periodi del comma 1».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2» con le seguenti: «chiunque viola le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 1 e di cui al comma 2».*

#### **4.20**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 4, sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 13.000» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».*

#### **4.21**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 4, sostituire le parole: «da un minimo di 10 a un massimo di 30 giorni» con le seguenti: «da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni».*

#### **4.22**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 4 sostituire le parole: «da un minimo di trenta ad un massimo di 90 giorni» con le seguenti: «da un minimo due anni ad un massimo di sei anni».*

#### **4.23**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 4 sostituire le parole: «da un minimo di un giorno a un massimo di dieci giorni» con le seguenti: «da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi».*

#### **4.24**

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*«a) Al primo periodo sostituire le parole: "750 ad euro 4.500" con le seguenti: "3.000 ad euro 9.000";*

*b) al secondo periodo sostituire le parole: "2.000 a euro 13.000" con le seguenti: "6.000 a 18.000"».*

#### 4.25

Donno, Puglia

*Al comma 5, dopo le parole: «quindici giorni», inserire la seguente: «laborativi».*

#### 4.26

Donno, Puglia

*Dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

*«7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. – Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere detenute dalle strutture periferiche del Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.";*

*b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3. – I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altro latte comunque conservato devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al comma 1 è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti".*

*7-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

*7-quater. Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 6 è abrogato».*

#### 4.27

Cattaneo

*Il comma 8 è soppresso.*

#### 4.28

Di Biagio

*Al comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, dopo le parole: «28 gennaio 2002» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, come recepito dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 224/2003,».*



**4.29**

Mancuso, Caridi

*Al comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, dopo le parole: «28 gennaio 2002» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, come recepito dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 224/2003,».*

**4.30**

Perrone

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni».*

**4.31**

Di Maggio, Mario Mauro

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni».*

**4.32**

Mancuso, Caridi

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni».*

**4.33**

Maran, Susta

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a euro 30.000» con le seguenti «con la multa da euro 25.000 a euro 50.000».*

**4.34**

Perrone

*Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

#### 4.35

Di Maggio, Mario Mauro

*Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.*

#### 4.0.1

Donno, Gaetti, Fattori

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento di latte crudo)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9-ter. Ai fini del comma 9-bis, si intende per filiera corta, una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.

9-quater. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo"».

## Art. 5.

### 5.1

Bignami

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tra i 18 e i 35 anni», con le seguenti: «tra i 18 e i 45 anni».*

*Conseguentemente al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «tra i 18 e i 35 anni», con le seguenti: «tra i 18 e i 45 anni».*

### 5.2

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «35 anni» con le seguenti: «50 anni».*

*Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla rubrica sopprimere la parola: «giovani»;*
- b) ovunque ricorra la parola: «giovani» sostituirla con: «lavoratori».*

### 5.3

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Adda, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 1 sostituire le parole: «35 anni» con le seguenti: «40 anni».*

### 5.4

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Al comma 1, le parole: «che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «imprenditori agricoli».*

*Conseguentemente il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) per i soggetti che operano nel settore agricolo di cui all'articolo 45, comma 1, si applicano anche per ogni lavoratore agricolo assunto con contratto di lavoro subordinato che, sulla base di specifici programmi di assunzioni pluriennali disciplinati nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero dalla richiamata contrattazione di livello territoriale e/o aziendale, offre al lavoratore una garanzia occupazionale minima di 104 giornate annue."».

*Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:*

«14-bis. Il contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo è escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.».

## **5.5**

Catalfo, Donno

*Al comma 1, dopo le parole: «che assumono», aggiungere le seguenti: «anche secondo le modalità di cui al comma 3-ter, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».*

## **5.6**

Piccoli, Perrone

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) prevedere l'impegno da parte del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi;».

## **5.7**

Di Maggio, Mario Mauro

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) prevedere l'impegno da parte del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi;».

## **5.8**

Mancuso, Caridi

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) prevedere l'impegno scritto da parte del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi;».

## **5.9**

Gaetti, Donno, Catalfo

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) impegna il datore di lavoro ad assumere il lavoratore per tre anni consecutivi;».

## 5.10

Di Biagio

*Il comma 4 è soppresso.*

## 5.11

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 a 40 anni, che si trovano nella seguente condizione:

a) Essere privi di impiego regolarmente retribuito».

## 5.12

Gaetti, Donno, Puglia

*Al comma 4, sostituire le parole: «35 anni», con le seguenti: «40 anni»*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5,5 milioni»; «12 milioni»; «9 milioni» e «4,5 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «55,5 milioni»; «62 milioni»; «59 milioni» e «54,4 milioni»;*

*e conseguentemente ancora, all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: « a 67,4 milioni di euro»; «50,6 milioni di euro»; «37,6 milioni di euro»; «33,9 milioni di euro»; «29,4 milioni di euro»; rispettivamente con le seguenti: «117,4 milioni di euro»; «100,6 milioni di euro»; «87,6 milioni di euro»; «83,9 milioni di euro»; «79,4 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis»;

c) *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

## 5.13

Bignami

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi», con la seguente: «un mese».*

## 5.14

Bignami

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis). Risultare lavoratori esodati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011».

## 5.15

Fattori, Gaetti, Donno

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «che si trovano», fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5,5 milioni»; «12 milioni»; «9 milioni» e «4,5 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «55,5 milioni»; «62 milioni»; «59 milioni» e «54,4 milioni»;*

*e conseguentemente ancora, all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: « a 67,4 milioni di euro»; «50,6 milioni di euro»; «37,6 milioni di euro»; «33,9 milioni di euro»; «29,4 milioni di euro»; rispettivamente con le seguenti: «117,4 milioni di euro»; «100,6 milioni di euro»; «87,6 milioni di euro»; «83,9 milioni di euro»; «79,4 milioni di euro»;*

*b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis»;

*c) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

## 5.16

Fattori, Gaetti, Donno, Puglia

*Al comma 4, sostituire le parole da: «35 anni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «40 anni».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5,5 milioni»; «12 milioni»; «9 milioni» e «4,5 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «55,5 milioni»; «62 milioni»; «59 milioni» e «54,4 milioni»;*

*e conseguentemente ancora, all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: « a 67,4 milioni di euro»; «50,6 milioni di euro»; «37,6 milioni di euro»; «33,9 milioni di euro»; «29,4 milioni di euro»; rispettivamente con le seguenti: «117,4 milioni di euro»; «100,6 milioni di euro»; «87,6 milioni di euro»; «83,9 milioni di euro»; «79,4 milioni di euro»;*

*b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis»;

*c) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

## **5.17**

Puglia, Catalfo, Donno

*Al comma 4, dopo le parole: «tra i 18 e i 35 anni, » aggiungere le seguenti: «che negli otto anni precedenti l'assunzione non abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato e che».*

## **5.18**

Fucksia, Nugnes, Moronese, Giroto, Castaldi

*Al comma 4, la lettera b) è soppressa.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «5,5 milioni»; «12 milioni»; «9 milioni» e «4,5 milioni» rispettivamente, con le seguenti: «55,5 milioni»; «62 milioni»; «59 milioni» e «54,4 milioni»;*

*e conseguentemente ancora, all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: « a 67,4 milioni di euro»; «50,6 milioni di euro»; «37,6 milioni di euro»; «33,9 milioni di euro»; «29,4 milioni di euro»; rispettivamente con le seguenti: «117,4 milioni di euro»; «100,6 milioni di euro»; «87,6 milioni di euro»; «83,9 milioni di euro»; «79,4 milioni di euro»;*

*b) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis»;

*c) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».

### **5.19**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 4 sopprimere la lettera b).*

### **5.20**

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Al comma 4 sopprimere la lettera b).*

### **5.21**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 5 sostituire le parole: «tra il 10 luglio 2014 e il 31 luglio 2015» con le seguenti: «entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto».*

### **5.22**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 5, sopprimere le parole: «e devono» fino alle parole: «precedente l'assunzione».*

### **5.23**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Sostituire il comma 9, con il seguente: «L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base ad una graduatoria che tenga conto di tutte le domande presentate e delle risorse disponibili. In caso di rinuncia , o impossibilità di accedere all'incentivo da parte del richiedente, la graduatoria stilata dall'INPS scorre fino ad esaurimento delle risorse disponibili e in nessun caso l'INPS potrà comunicare ai richiedenti il rigetto dell'istanza prima che le risorse medesime siano state effettivamente assegnate e accettate dagli aventi diritto. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze».*



## 5.24

Donno, Puglia

*Al comma 13, capoverso «1.1», dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), inserire le seguenti: «e per le società agricole titolari di reddito di impresa»,*

*Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:*

*a) Al comma 2, sostituire le parole: «a 67,4 milioni di euro»; «50,6 milioni di euro»; «37,6 milioni di euro»; «33,9 milioni di euro»; «29,4 milioni di euro»; rispettivamente con le seguenti: «167,4 milioni di euro»; «150,6 milioni di euro»; «137,6 milioni di euro»; «133,9 milioni di euro»; «129,4 milioni di euro»;*

*b) Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis.»*

*c) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».*

## 5.25

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Al comma 13, capoverso 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)», inserire le seguenti: «nonché per le società di persone e di capitali».*

## 5.26

De Petris, Stefano, Casaletto

*Al comma 13, capoverso «1.1», dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) », inserire le seguenti: «e per le società agricole titolari di reddito di impresa».*

## 5.27

Piccoli, Perrone

*Al comma 13, capoverso «1.1», dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) », inserire le seguenti: «e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».*

## **5.28**

Di Maggio, Mario Mauro

*Al comma 13, capoverso «1.1», dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) », inserire le seguenti: «e per le società agricole titolari di reddito di impresa».*

## **5.29**

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Al comma 13, capoverso «1.1» sostituire le parole: «e il contratto abbia almeno una durata triennale» con le seguenti: «e sia stato assunto per almeno tre anni consecutivi».*

## **5.30**

Pelino, Bocca, Fabbri, Merloni

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma 14-bis:*

«I contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori autonomi e dipendenti addetti allo svolgimento di attività di agriturismo sono determinati nella misura normalmente prevista per le attività alberghiere, anche se l'attività svolta è di tipo occasionale o promiscuo».

## **5.31**

Pelino, Bocca, Fabbri, Merloni

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:*

«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti alle attività di agriturismo, anche se l'attività di tipo turistico è di tipo occasionale o promiscuo».

## **5.32**

Berger, Panizza, Zeller, Palermo

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 70, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "di carattere stagionale effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria,"».

### **5.33**

Berger, Panizza, Zeller, Palermo

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*) della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993"».

### **5.34**

Donno, Puglia, Catalfo

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. Al comma 3-*ter*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole: "50 per cento", sono sostituite con le seguenti: "40 per cento"».

## Art. 6.

### 6.1

Gatti, Ruta, Rita Ghedini

*Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità quale luogo dove promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La Rete individua e attiva iniziative, da realizzare anche d'intesa con le istituzioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater, e le parti sociali interessate, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Sono iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, e successive modifiche e integrazioni, i lavoratori che intendono occuparsi in agricoltura.

1-bis. Ai fini dell'iscrizione le imprese agricole devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanne penali;
- b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

1-ter. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità aderiscono, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.»

1-quater. Le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) costituiscono l'articolazione territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni. Ciascuna Commissione, relativamente al territorio di propria competenza, ha in particolare i seguenti compiti:

- a) monitoraggio del mercato del lavoro;
- b) stipula delle convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6 comma 1;
- c) proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2».

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 6, inserire in fine le seguenti parole: «e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».*

### 6.2

De Petris, Stefano, Casaletto

*Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Al fine di favorire la prevenzione del lavoro illegale e dell'evasione contributiva e fiscale nel settore agricolo,».*

### 6.3

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 2135 del codice civile» inserire le seguenti: «,loro cooperative e consorzi,»

b) al comma 2, le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e da un rappresentante dei datori di lavoro agricoli in forma cooperativa,».

### 6.4

De Petris, Stefano, Casaletto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2135 del codice civile» inserire le seguenti: «,loro cooperative e consorzi,»;

b) al comma 2, le parole: «e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,» sono sostituite dalle seguenti: «,tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante dei datori di lavoro agricoli in forma cooperativa,».

### 6.5

Bignami

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2135 del codice civile» inserire le seguenti: «,nonché loro cooperative e consorzi,»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante dei datori di lavoro agricoli in forma cooperativa».

### 6.6

Barozzino, De Petris

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'articolo 2135 del codice civile» aggiungere le seguenti: «e successive modifiche e integrazioni».*

### 6.7

Gaetti, Donno, Puglia

*Al comma 1, dopo le parole: «codice civile», inserire le seguenti: «loro cooperative e consorzi».*

## 6.8

Gatti, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Ruta, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Rita Ghedini, Saggese, Valentini

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e non avere procedimenti penali in corso».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 6, inserire in fine le seguenti parole: «e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».*

## 6.9

Bignami

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «amministrative definitive».*

## 6.10

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Sopprimere il comma 2.*

## 6.11

Catalfo, Puglia, Gaetti, Fattori, Donno

*All'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata tramite apposita struttura elettronica istituita mediante l'unificazione dei sistemi informativi dell'INPS, dell'Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità come definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;*

*b) sopprimere i commi da 3 a 7.*

## 6.12

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 3 sostituire le parole: «la cabina di regia» con la seguente: «l'INPS».*

### **6.13**

Arrigoni, Candiani, Consiglio

*Al comma 3 primo periodo in fine aggiungere le seguenti parole. «L'iscrizione non comporta oneri per le imprese.».*

### **6.14**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 4 sostituire le parole: «la cabina di regia» con le seguenti: «l'INPS».*

### **6.15**

Barozzino, De Petris

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rilascia alle aziende iscritte un apposito marchio utilizzabile anche a fini commerciali. La cancellazione dalla rete comporta il ritiro del marchio».*

### **6.16**

Consiglio, Arrigoni, Candiani

*Al comma 4, lettera b) dopo la parola: «perdono» aggiungere le seguenti: «uno o più».*

### **6.17**

De Petris, Stefano, Casaletto

*Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) conferisce, a richiesta delle aziende iscritte, un apposito marchio, utilizzabile anche a fini commerciali. L'esclusione dalla Rete comporta anche il ritiro del marchio;».*

### **6.18**

Barozzino, De Petris

*Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) individua e attiva iniziative, da realizzare anche d'intesa con le Istituzioni territoriali e le parti sociali interessate, in materia di:*

- 1. promozione dell'incontro domanda-offerta di lavoro;*
- 2. politiche attive del lavoro;*
- 3. contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva;*

4. organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale con particolare riferimento all'impiego e all'assistenza dei lavoratori stranieri immigrati».

#### **6.19**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Sopprimere il comma 5.*

#### **6.20**

Barozzino

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

#### **6.21**

De Petris, Stefano, Casaletto

*Al comma 7, premettere il seguente periodo:* «Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le amministrazioni di cui al comma 6 assumono preventivamente in via telematica, in merito alle imprese richiedenti, le informazioni di cui al documento unico di regolarità contributiva».

#### **6.22**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.».

#### **6.0.1**

Albano, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Ruta, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

(Disposizioni per i contratti di rete)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente:



"361. 1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete."

2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.».

## Art. 7.

### 7.1

Bignami

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies», primo periodo, sostituire le parole: «ai trentacinque anni», con le seguenti: «ai quarantacinque».*

### 7.2

Candiani, Arrigoni, Consiglio, Bellot

*Al comma 1 lettera a) capoverso «1-quinquies» sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni»;*
- b) sostituire le parole: «euro 80» con le seguenti: «euro 120»;*
- c) sostituire le parole: «euro 1.200» con le seguenti: «euro 5.000».*

*Conseguentemente, all'articolo 8 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aumentati di 50 milioni a decorrere dall'anno 2014».*

### 7.3

Donno, Puglia

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies.1», sostituire le parole: «trentacinque anni», con le seguenti: «quaranta anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole: «a 67,4 milioni di euro»; «50,6 milioni di euro»; «37,6 milioni di euro»; «33,9 milioni di euro»; «29,4 milioni di euro»; rispettivamente con le seguenti: «167,4 milioni di euro»; «150,6 milioni di euro»; «137,6 milioni di euro»; «133,9 milioni di euro»; «129,4 milioni di euro»;*

*b) dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis»;*

*c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015».*

#### **7.4**

Mancuso, Caridi

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies.1», sostituire le parole: «trentacinque anni», con le seguenti: «quaranta anni».*

#### **7.5**

Piccoli, Perrone

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies.1», sostituire le parole: «trentacinque anni», con le seguenti: «quaranta anni».*

#### **7.6**

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «trentacinque» con la seguente: «quaranta».*

#### **7.7**

Di Biagio

*Al comma 1 lettera a) la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «quaranta».*

#### **7.8**

Di Maggio, Mario Mauro

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1-quinquies.1», sostituire le parole: «trentacinque anni», con le seguenti: «quaranta anni».*

#### **7.9**

Ruta, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

1) dopo le parole: «terreni agricoli,» inserire le seguenti: «diversi da quelli di proprietà dei genitori»;

2) dopo le parole: «di euro 1.200 annui.» inserire le seguenti: «A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta».

### 7.10

Mancuso, Caridi

*Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:*

1) dopo le parole: «terreni agricoli,» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di proprietà dei genitori»;

2) dopo le parole: «di euro 1.200 annui.» sono inserite le seguenti: «A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta».

### 7.11

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «entro» fino a: «1.200 annui».*

### 7.12

Mancuso, Caridi

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 1-*sexies*, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per le detrazioni di cui al comma 1-*quinquies*.1 la quota che non ha trovato capienza nell'imposta lorda tiene conto anche delle deduzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e*).».

### 7.13

Panizza, Berger, Fravezzi, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

1-*ter*. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14 per cento"».

## 7.14

Panizza, Berger, Fravezzi, Palermo, Fausto Guilherme Longo

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per le quali è prevista un'aliquota del 4 per cento".

1-ter. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

## 7.15

Galimberti

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

*Conseguentemente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.*

## 7.16

Mancuso, Caridi

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 23,4 milioni di euro per l'anno 2018.*

## 7.17

Mancuso, Caridi

*Al comma 4, capoverso 512, primo periodo, dopo le parole: «dal periodo d'imposta 2016», inserire le seguenti: «, con esclusione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonché di quelli non coltivati.».*

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere il secondo periodo del capoverso 512 del medesimo comma 4;
- b) il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6 milioni di euro per l'anno 2016.

## 7.18

De Petris, Stefano, Casaletto

*Al comma 4, capoverso 512, secondo periodo, sostituire le parole: «è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015» con le seguenti: «è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015».*

*Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera c), sostituire le parole: «12,8 milioni di euro» con le seguenti: «18,8 milioni di euro»;
- b) alla lettera e), sostituire le parole: «36,3 milioni di euro» con le seguenti: «30,3 milioni di euro».

## 7.19

De Petris, Stefano, Casaletto

*Al comma 4, dopo il capoverso 512, aggiungere il seguente:*

*«512-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2016, le rivalutazioni di cui al comma 512 non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli, per un periodo non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma cooperativa o societaria, purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui al presente comma, si possono acquisire entro tre anni dalla stipula del contratto di affitto».*

*Conseguentemente all'articolo 8, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera e) sostituire la parole: «21,8 milioni di euro» con le seguenti: «17,8 milioni di euro»;
- b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis*) a decorrere dal 1° gennaio 2017 è incrementata del 7 per cento la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641».

## **7.20**

Scalia

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono essere dati in concessione a giovani che non hanno compiuto i 40 anni di età, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, o anche a società la cui maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, secondo le modalità e le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159».

## **7.21**

Pelino, Bocca, Fabbri, Merloni

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 247, dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

"639-*bis*. Le abitazioni principali e i fabbricati rurali ad uso strumentale e ogni altro immobile nei quali si eserciti attività ricettiva, anche occasionale o promiscua, sono assoggettati all'imposta unica comunale (IUC), nelle sue diverse componenti, nella stessa misura prevista per le strutture ricettive alberghiere"».

## **7.22**

Bertuzzi

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

## **7.23**

De Petris, Stefano, Casaletto

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

#### **7.24**

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 4 , aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso».

#### **7.25**

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi domini calì ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».

#### **7.26**

Candiani, Arrigoni, Consiglio, Bellot

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».

#### **7.27**

Candiani, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Divina

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è soppresso».

*Conseguentemente, all'articolo 8 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aumentati di 350 milioni a decorrere dall'anno 2014».



## 7.28

Bellot, Crosio, Candiani, Arrigoni, Consiglio, Divina

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 non si applicano alle Province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

*Conseguentemente, all'articolo 8 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) Gli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aumentati di 350 milioni a decorrere dall'anno 2014».

## 7.29

De Petris, Stefano, Casaletto

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2015 e 2016, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a cinquemila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.

4-ter. L'agevolazione fiscale di cui al comma 4-bis è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2015 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 4-bis.

4-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione dell'agevolazione fiscale di cui ai commi 4-bis e 4-ter e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione stessa.

4-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui ai commi 4-bis e 4-ter è concessa nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro all'anno per gli anni 2015 e 2016. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

### 7.30

Alberti Casellati, Sciascia, Messina

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. L'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per i capannoni ad uso agricolo o industriale.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2015, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

### 7.31

Alberti Casellati, Sciascia, Messina

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

4-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.

4-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al precedente periodo al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa indicato».

### 7.32

Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 7, sopprimere ovunque ricorra la parola: «2013».*

### 7.0.1

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'art. 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis"».

### 7.0.2

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 2-bis"».

### 7.0.3

Bertuzzi, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Ruta, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:

"Capo III

MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN  
AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

**Art. 9.**

(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenere lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

2. La Concessione delle misure di cui al presente Capo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Art. 10.**

(Benefici)

1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea, e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

**Art. 10-bis.**

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante

esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni nonché, nel caso di società, composte, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso del requisito di cui al comma 2, lettere b) e c).

**Art. 10-ter.**

(Progetti finanziabili)

1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-*quater*, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

**Art. 10-*quater*.**

(Risorse finanziarie disponibili)

1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.";

b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge continua ad applicarsi la disciplina previgente».

#### 7.0.4

Ruta, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)

1. All'articolo 448, secondo comma, del codice penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 439, 440, 441, 442 e 517-*quater* comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo."

2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

**"Art. 518.**

(Pubblicazione della sentenza)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza."

3. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474," è inserita la seguente: "517-*quater*"».

#### 7.0.5

Saggese, Formigoni, Candiani, Dalla Tor, Donno, Panizza, Ruta, Scoma, Stefano, Susta, Gaetti, Pignedoli, Albano, Bertuzzi, Fasiolo, Gatti, Valentini

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Disposizioni per l'agricoltura biologica)

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica

amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB».

#### **7.0.6**

Donno, Gaetti, Fattori, Puglia

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Definizione di farine di grano duro non raffinate o integre)

1. Per farine di grano duro non raffinate o integre si intendono le farine ottenute senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati.

2. Per la semola di grano duro restano fermi le caratteristiche e i limiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

3. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti di cui al presente articolo e di distinguere tali prodotti da quelli integrali ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento della semola, della crusca e del cruschetto, è obbligatorio riportare nell'etichetta delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivate, oltre a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione di prodotto integro ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza del germe di grano.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

5 Le regioni dispongono adeguati controlli sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie previste dal presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni»

#### **7.0.7**

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "di cui al comma 1" e prima delle parole: "il pagamento del corrispettivo" è inserita la seguente frase: "relativi a forniture eseguite da imprenditori agricoli come individuati dall'articolo 2135 del codice civile, nonché da imprese di cui all'articolo 2, comma 1 dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE)"».

### **7.0.8**

Perrone, Pelino

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica  
per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

### **7.0.9**

Mancuso

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica  
per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

### **7.0.10**

Candiani, Arrigoni, Consiglio

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica  
per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».



### **7.0.11**

Bruni, Piccoli

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica  
per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

### **7.0.12**

Galimberti

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

### **7.0.13**

Di Biagio

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica  
per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

### **7.0.14**

Maurizio Rossi

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica  
per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assolta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

### 7.0.15

Gambaro

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Soppressione della tenuta della contabilità specifica  
per l'utilizzo di alcool etilico ad accisa assoluta)

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

### 7.0.16

Zeller, Berger, Palermo, Laniece, Panizza

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari)

«1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta alle società di capitali e alle cooperative agricole, anche ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, qualora un amministratore, che sia anche socio nel caso delle cooperative agricole, e almeno la metà dei soci siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile».

### 7.0.17

Zeller, Berger, Palermo, Laniece, Panizza

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

(Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari)

«1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche:

a) alle società agricole di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto;

b) alle società di capitali e alle cooperative agricole, anche ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, qualora un amministratore, che sia anche socio nel caso delle cooperative agricole, e almeno la metà dei soci siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

3-*bis*. Alle società di cui al comma 3, lettera *a*) sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.»

#### **7.0.18**

Berger, Panizza, Zeller, Palermo

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

(Semplificazioni in materia di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per produttori agricoli con ridotto volume d'affari)

Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

## Art. 8.

### 8.1

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni è inserito, dopo il comma 4, il seguente;

"5. La disposizione di cui all'articolo 266, comma 5, non si applica alle attività di raccolta e trasporto di pneumatici fuori uso"».

### 8.2

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006"».

### 8.3

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ("Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"), sopprimere all'allegato 1, sub allegato 1, punto 10.2.2, le parole: "con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm)"».

### 8.4

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ("Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"), sopprimere all'allegato I, sub allegato I, punto 10.2.2, le parole: "con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm)."».

## **8.0.1**

Mancuso, Caridi

*Dopo l'articolo 8*, è inserito il seguente:

**«Art. 8-bis.**

1. Non sono pignorabili le erogazioni a favore delle imprese a titolo di contributi, incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo perduto comunque denominati, con riferimento ai debiti non riconducibili alle attività cui l'erogazione si riferisce».

## Art. 9.

### 9.1

Vaccari, Tomaselli, Caleo

*Al comma 1, dopo le parole: «negli usi finali dell'energia», aggiungere le seguenti: «compresi quelli relativi alla messa in sicurezza e bonifica da inquinamento derivante da amianto».*

### 9.2

Tomaselli, Vaccari, Caleo

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui comma 8 del presente articolo seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.»;*

*Conseguentemente,*

al comma 4, dopo le parole «il fondo di cui al comma 1», aggiungere le seguenti «, nel limite delle risorse ivi previste.»;

al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a trenta mila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro, per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.»;

al comma 8, dopo le parole «presente decreto,» inserire le seguenti «anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal Pacchetto-clima-energia.».

### 9.3

Perrone

*Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento».*

### 9.4

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento».*

## 9.5

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento».*

## 9.6

Mancuso

*Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento».*

## 9.7

Puppato

*Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento».*

## 9.8

Tomaselli, Caleo, Cuomo, Vaccari

*Al comma 2, dopo le parole: «I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «comprensivi delle spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento».*

## 9.9

Nugnes, Martelli, Moronese

*Al comma 2, dopo le parole: «articolo 204» inserire le seguenti: « comma 1, ».*

## 9.10

Tomaselli, Caleo, Vaccari

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «7-bis. Gli interventi che garantiscono il risparmio energetico degli edifici di cui al comma 1, sono eseguiti in deroga anche ai limiti del Patto di Stabilità».*

### **9.11**

Mancuso, Caridi

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole: «, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica».*

### **9.12**

Gibiino, Perrone

*All'articolo 9, il comma 4 è soppresso.*

*Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole: «nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica».*

### **9.13**

Tomaselli

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le seguenti parole: «nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica».*

### **9.14**

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 4» con le seguenti: «di cui al comma 1»;*

*Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo».



### **9.15**

Nugnes, Montevecchi, Giroto, Martelli, Castaldi, Moronese, Catalfo, Puglia, Blundo

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: «, nonché le caratteristiche di strutturazione» fino alla fine del comma.*

### **9.16**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Sopprimere il comma 4.*

### **9.17**

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione di fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e la scelta del socio privato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. Ai fini del finanziamento i fondi immobiliari chiusi e il socio privato presentano i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento».

### **9.18**

Berger, Zeller, Panizza

*Al comma 4, dopo le parole: «Il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato» aggiungere le seguenti parole: « alle società di servizi energetici (ESCO) per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sulla base di contratti di servizio energia e di formule di finanziamento tramite terzi, nonché».*

### **9.19**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 4 dopo le parole: «dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,» aggiungere le seguenti: «e alle Società E.S.Co. così come definite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,».*

## **9.20**

Fissore

*Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» aggiungere le seguenti: «e alle società E.S.Co. così come definite dal decreto legislativo n. 115 del 2008».*

## **9.21**

Perrone

*Al comma 4, dopo le parole: «edilizia scolastica e universitaria» aggiungere le parole: «e alle ESCo, così come definite alla lettera i) comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008».*

## **9.22**

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» aggiungere le seguenti: «e alle Società E.s.Co., così come definite dal decreto legislativo n. 115 del 2008».*

## **9.23**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 4, dopo le parole: «edilizia scolastica e universitaria» aggiungere le parole: «e alle ESCo, così come definite alla lettera i) comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008».*

## **9.24**

Mancuso

*Al comma 4, dopo le parole: «edilizia scolastica e universitaria» aggiungere le seguenti: «e alle ESCo, così come definite alla lettera i) comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008».*

## **9.25**

Puppato

*Al comma 4, dopo le parole: «edilizia scolastica e universitaria» inserire le seguenti: «e alle ESCo, così come definite alla lettera i) comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008».*

## 9.26

Tomaselli, Caleo, Cuomo

*Al comma 4, dopo le parole: «dell'edilizia scolastica e universitaria» aggiungere le seguenti: «e alle ESCo, così come definite alla lettera i) comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008».*

## 9.27

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 4, dopo le parole: «e universitaria» inserire le seguenti: «ivi inclusi gli asili nido».*

## 9.28

Martelli, Moronese, Nugnes

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Pena la revoca del finanziamento, gli interventi realizzati dai fondi immobiliari di cui al presente comma devono essere attuati unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica.»*

## 9.29

Bignami

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "regioni, provincie," aggiungere le seguenti: "città metropolitane";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "regioni, provincie," aggiungere le seguenti: "città metropolitane"».

## 9.30

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I costi della diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica sono ammessi ai finanziamenti a tassi agevolati di cui ai commi 1 e 4, sono in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».*

### **9.31**

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I costi della diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica sono ammessi ai finanziamenti a tassi agevolati di cui ai commi 1 e 4 e sono in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni».*

### **9.32**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I costi della diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica sono ammessi ai finanziamenti a tassi agevolati di cui ai commi 1 e 4 e sono in deroga all'articolo 04 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.».*

### **9.33**

Fissore

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I costi della diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica sono ammessi ai finanziamenti a tassi agevolati di cui ai commi 1 e 4 e sono in deroga all'art. 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.».*

### **9.34**

Collina

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis. In allegato alla diagnosi energetica dovrà essere presente un prospetto contenente il consumo termico ed elettrico su base mensile dell'edificio oggetto dell'intervento.».*

### **9.35**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 6, dopo le parole: «efficienza energetica dell'edificio» inserire le seguenti: «o della parte dell'edificio cui si riferisce l'intervento».*

**9.36**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «di almeno due classi» con le seguenti: «di almeno tre classi, ovvero di almeno due classi qualora si raggiunga la classe B.».*

**9.37**

Perrone

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato con decreto di cui al comma 8.».*

**9.38**

Di Biagio

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato.».*

*Conseguentemente, al comma 8, le parole da: «di concerto» a «della ricerca,» sono eliminate.*

**9.39**

Scalia

*Al comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato.».*

*Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «e del Ministro dell'economia e delle finanze».*

**9.40**

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di qualsiasi professionista abilitato che non abbia partecipato direttamente o indirettamente nelle fasi di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato.».*

**9.41**

Montevecchi

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «da parte di», fino alla fine del periodo con le seguenti: «dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici».*

**9.42**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «di un organismo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dei soggetti certificatori abilitati ai sensi della legislazione vigente».*

**9.43**

Fucksia

*Al comma 6, secondo periodo, le parole: «organismo terzo individuato col decreto di cui al comma 8.» sono sostituite dalle seguenti: «qualunque professionista abilitato che non abbia partecipato alle fasi di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato.»*

**9.44**

Perrone

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «organismo tecnico terzo» con le seguenti: «soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente, operante sotto accreditamento ACCREDIA».*

**9.45**

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 6, sostituire le parole: «organismo tecnico terzo» con le seguenti: «soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente».*

**9.46**

Castaldi, Martelli, Girotto

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «consumo energetico» con le seguenti: «fabbisogno energetico».*

**9.47**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «a tasso agevolato» aggiungere le seguenti: «, limitatamente agli edifici oggetto di intervento».*

**9.48**

Bonfrisco, Pelino, Bruni

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «tasso agevolato» aggiungere le seguenti: «, limitatamente agli edifici oggetto di intervento».*

**9.49**

Fissore

*Al comma 6, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente agli edifici oggetto di intervento».*

**9.50**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto certificatore, pubblico o privato, del progetto della certificazione energetica deve essere diverso dal soggetto certificatore del lavoro compiuto».*

**9.51**

Collina

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Con lo scopo di introdurre sistemi innovativi per il maggiore risparmio di energia primaria e con lo scopo di aumentare la sicurezza contro il rischio di *black-out*, per ogni edificio oggetto di intervento è necessario prevedere almeno 2,5 kW di generatori a celle a combustibile con efficienza elettrica maggiore del 48 per cento comprensive di accumulatori elettrici, fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».*

**9.52**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 7, sostituire le parole: «cinquecentomila euro» con le seguenti: «trecentomila euro».*

### **9.53**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali importi sono incrementati del 20 per cento qualora l'ente locale rispetti le condizioni di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche a seguito della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e sono diminuiti del 20 per cento nel caso in cui l'ente locale ha già ecceduto i vincoli dall'indebitamento del citato articolo 204 all'atto della concessione dei medesimi finanziamenti».

### **9.54**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese, ivi comprese le spese per l'eventuale cofinanziamento da parte degli enti locali, non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

### **9.55**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. I finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al presente comma e le relative spese non sono considerati tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

### **9.56**

Zizza, Piccoli, Bruni, Floris

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri, i tempi e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica».

### **9.57**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 8 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*



*Conseguentemente, sostituire dalle parole: «di concerto» fino alle parole: «e della ricerca» con le seguenti: «sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca».*

**9.58**

Fucksia, Nugnes, Moronese

*Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

**9.59**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 8, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».*

**9.60**

Tomaselli, Caleo, Cuomo

*Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Unificata,».*

**9.61**

Puppato

*Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Unificata,».*

**9.62**

Mancuso

*Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «,d'intesa con la Conferenza Unificata,».*

**9.63**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Unificata,».*

**9.64**

Perrone

*Al comma 8, dopo le parole: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Unificata,».*

**9.65**

Mancuso, Caridi

*Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sarà cura di ENEA supportare i Ministeri succitati nella definizione dei requisiti e dei criteri diretti alla valutazione tecnico-scientifica dei progetti presentati».*

**9.66**

Montevecchi, Girotto, Castaldi, Blundo

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisporre una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili».

**9.67**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 8 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tali criteri dovranno in ogni caso prevedere, pena la revoca del finanziamento, che la selezione dei soggetti ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 avvenga unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica».*

**9.68**

Nugnes, Martelli, Moronese

*Al comma 8 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tali criteri dovranno in ogni caso prevedere, pena la revoca del finanziamento, che gli interventi per l'efficientamento energetico di*

cui al presente articolo siano attuati unicamente nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure a evidenza pubblica».

#### **9.69**

Montevecchi, Giroto, Castaldi, Blundo

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì individuate le modalità di verifica della compatibilità degli interventi con gli obiettivi fissati dal comma 6».*

#### **9.70**

Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e di risparmio di risorse energetiche, i Comuni dovranno procedere a razionalizzare e ridurre i costi direttamente o indirettamente connessi alle fonti di illuminazione in ambienti pubblici anche procedendo all'ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione. A tali fini entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto legge i Comuni dovranno:

- a) adottare ogni misura idonea di razionalizzazione dell'uso degli impianti di illuminazione pubblica attraverso una corretta gestione delle fasi di accensione e spegnimento di detti impianti;
- b) individuare le reti viarie, di loro competenza, o porzioni della stesse, nelle quali è possibile un affievolimento dell'illuminazione, senza compromettere le ragioni di sicurezza sottese a tale servizio.

I Comuni possono, nei confronti dei gestori del servizio di illuminazione pubblica che almeno sei mesi prima della scadenza dell'affidamento del servizio, presentino piani di investimento per l'efficientamento energetico degli impianti volti al miglioramento dell'efficienza ed al risparmio energetico, anche attraverso l'installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza energetica, disporre la prosecuzione della durata del servizio rispetto alla scadenza prevista, a prescindere dalla data o modalità di affidamento. In questo caso il contratto di gestione dell'illuminazione pubblica viene prorogato per un periodo commisurato all'entità dei risparmi energetici attesi con un minimo di anni 2 fino ad un massimo di anni 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi comunitari in tema di concorrenza e trasparenza, potranno essere individuate iniziative volte al coinvolgimento e crescita dell'industria nazionale nell'ambito dello sviluppo di tecnologie e dispositivi di illuminazione».

#### **9.71**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Sopprimere il comma 10.*

**9.72**

Mancuso

*Al comma 10, dopo le parole: «in raccordo con i Ministeri competenti» aggiungere le seguenti: «e con l'ANCI».*

**9.73**

Puppato

*Al comma 10, dopo le parole: «in raccordo con i Ministeri competenti» aggiungere le seguenti: «e con l'ANCI».*

**9.74**

Tomaselli, Caleo, Cuomo

*Al comma 10, dopo le parole: «in raccordo con i Ministeri competenti» aggiungere le seguenti: «e con l'ANCI».*

**9.75**

Perrone

*Al comma 10, dopo le parole: «in raccordo con i Ministeri competenti» aggiungere le seguenti: «e con l'ANCI».*

**9.76**

Vaccari, Maturani, Zanoni, Caleo

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Le risorse quantificate ai fini dell'esclusione dal patto di stabilità interno per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ove non integralmente impegnate dai Comuni beneficiari sono destinate per le finalità di cui al medesimo articolo 48, comma 1, alle Province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89».

## 9.81

De Siano

*Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89».

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 10-quater.

10-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 30 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

10-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2014 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 10-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 10-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 10-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 8-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

## 9.77

Bruni, Piccoli, Zizza, Floris

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014

n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

#### **9.78**

Mancuso, Caridi

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89».

#### **9.79**

Di Biagio

*Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:*

«10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89».

## 9.80

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:*

«10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale pari al 30 per cento di quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89».

## 9.82

Caleo, Tomaselli, Stefano Esposito, Martelli, Santini, Sangalli, Vaccari, Zanoni

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 41, è inserito il seguente:

"7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".

b) dopo il comma 5 dell'articolo 234, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitano di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del citato articolo 41"».

*Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e della segnaletica luminosa stradale».*

## 9.0.3

Ciampolillo

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

(Lanterne semaforiche)

1. Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dei consumi relativi all'illuminazione pubblica, dopo il comma 7 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile, senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".

2. All'articolo 234 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del medesimo articolo 41"».

## **9.83**

Puglisi

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 31, comma 14-ter, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'eventuale quota residua dell'importo previsto per l'esclusione per l'anno 2014 opera a beneficio delle province per le spese dalle stesse sostenute per interventi di edilizia scolastica. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 30 luglio 2014 sono individuate le province beneficiarie."».

## **9.84**

Puglisi

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le risorse relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 37,5 milioni di euro per il 2014, sono destinate a finanziare, per l'esercizio finanziario 2014, interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, di cui all'articolo 18, commi 8-ter e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».



## 9.85

Puglisi

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma non si applica, fino al 31 dicembre 2014, agli interventi urgenti relativi ai lavori per l'edilizia scolastica previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dall'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"».

## 9.0.1

Giroto, Castaldi, Catalfo, Blundo

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

(Fondo per interventi di accrescimento dell'efficienza energetica e di ristrutturazione)

1. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020 e di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Fondo procede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di efficienza energetica di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo e per l'incremento della dotazione del medesimo Fondo, anche mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 9.0.2

Giroto, Castaldi, Catalfo, Blundo

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

### **«Art. 9-bis.**

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)

1. Al fine di promuovere interventi di incremento dell'efficienza energetica, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

## **Art. 10.**

### **10.1**

Mancuso, Caridi

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

*al primo periodo sostituire: «del presente decreto» con: «della legge di conversione del presente decreto» e aggiungere dopo la virgola: «nelle regioni in cui i commissari straordinari delegati di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 risultano cessati dal loro incarico»;*

*al primo periodo sostituire la parola: «subentrano» con: «esercitano» e aggiungere prima delle parole: «nella titolarità» la parola: «subentrano»;*

*il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni sono completate entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:*

*dopo le parole: «degli uffici tecnici e amministrativi» sono inserite le seguenti: «delle province e»;*

*dopo le parole: «ANAS S.p.A.,» sono inserite le seguenti: «della società RFI S.p.A.,».*

*Al comma 9 il primo periodo è soppresso.*

### **10.2**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 1, dopo le parole: «alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» inserire le seguenti: «, finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità».*

### **10.3**

Puppato

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» con le seguenti: «finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità».*

### **10.4**

Moronese, Nugnes, Martelli

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «rischio idrogeologico» inserire le seguenti: « finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità».*

## **10.5**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della Regione è autorizzato a nominare apposito soggetto attuatore che opera su specifiche indicazioni impartite dal Presidente e con i medesimi poteri definiti nei successivi commi».*

## **10.6**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. I Presidenti delle Regioni coordinano le autorità di bacino distrettuali, previste ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'attuazione delle attività prioritarie stabilite negli accordi di programma di cui al comma 1 per l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nei territori di competenza, anche coordinandosi tra loro e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto dei rilievi di cui ai piani di gestione del rischio di alluvioni previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, ove già esistenti, e comunque delle mappe e dei dati già predisposti per l'approvazione dei medesimi piani di gestione del rischio, da pubblicare entro il 1° marzo 2015.

1-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, il comma 8 è sostituito dal seguente: "i piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e pubblicati entro il 1° marzo 2015"».

## **10.7**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Sopprimere il comma 4.*

## **10.8**

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione si avvale, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, prioritariamente dei Consorzi di bonifica, in quanto presenti capillarmente sul territorio nazionale, con puntuale conoscenza dello stesso e con una organizzazione che conta specifiche professionalità. Può avvalersi altresì degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS Spa e delle autorità di distretto. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

**10.9**

Tomaselli, Caleo, Cuomo, Vaccari

*Al comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte degli Enti in parola».*

**10.10**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere infine le parole: «compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte degli Enti in parola».*

**10.11**

Perrone

*Al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le parole: «compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte degli Enti in parola».*

**10.12**

Mancuso

*Al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le parole: «compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte degli Enti in parola».*

**10.13**

Puppato

*Al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le parole: «compatibilmente con l'effettiva disponibilità di personale e di strutture da parte delle medesime istituzioni»,*

**10.14**

Cioffi

*Al comma 4, sopprimere, infine, le seguenti parole: «e delle autorità di distretto»*

**10.15**

Di Biagio

*All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 4, dopo le parole: «autorità di distretto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di professionisti iscritti agli appositi albi regionali.».*

### **10.16**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

### **10.17**

Scalia

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «il personale impegnato deve disporre delle idonee competenze per l'espletamento delle suddette attività, quali l'iscrizione all'albo professionale e l'essere in regola con gli obblighi della formazione continua di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012. Qualora le suddette strutture e uffici non dispongano di personale con adeguate competenze professionali per lo svolgimento dell'incarico, il Presidente della regione può avvalersi di professionisti esterni, uniformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Il corrispettivo da porre a base d'asta per l'affidamento dei suddetti incarichi sarà determinato secondo quanto disposto dal decreto ministeriale n.143 del 2013».*

### **10.18**

Vaccari, Caleo

*Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione degli interventi, ove compatibile con la struttura degli stessi, trovano applicazione le normative previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dall'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

### **10.19**

Cioffi

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali incentivi si applicano, per quanto previsto dal presente comma, in funzione dell'importo posto a base di gara, nella misura massima del:*

- a) due per cento per le opere o i lavori d'importo inferiore a 300.000 euro;*
- b) dell'1,5 per cento per le opere e i lavori di importo pari a 300.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;*
- c) dell'1 per cento per le opere e i lavori di importo pari a 1 milione di euro e inferiore a 2 milioni di euro;*
- d) dello 0,75 per cento per le opere e i lavori di importo pari o superiore a 2 milioni di euro».*

## **10.20**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

## **10.21**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione indice conferenze di servizi per la definizione di procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.»

## **10.22**

Puppato

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione indice conferenze di servizi per la definizione di procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.»

## **10.23**

Nugnes

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione indice conferenze di servizi per la definizione di procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.»

## **10.24**

Gibiino, Perrone

*Al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26» sono inserite le seguenti:*  
«, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in materia di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».

## **10.25**

Mancuso, Caridi

*Al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26» inserire le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in materia di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».*

## **10.26**

Moronese, Nugnes, Martelli

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad esclusione della disciplina relativa all'affidamento e all'esecuzione di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»*

## **10.27**

Bruni, Piccoli, Zizza, Floris

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal potere di deroga sono escluse le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori.»*

## **10.28**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 6 dopo le parole: «i nulla osta» inserire le seguenti: «la valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale».*

## **10.29**

Cioffi

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, comporta dichiarazione di pubblica utilità».*

## **10.30**

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

*Al comma 6 sostituire le parole: «comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale» con le seguenti: «comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale».*

## **10.31**

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 6 dopo le parole: «pubblica utilità» aggiungere le seguenti: «nonchè di urgenza ed indifferibilità».*



**10.32**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 6, dopo le parole: «pubblica utilità», inserire le seguenti: «, urgenza e indifferibilità»,».*

**10.33**

Cioffi

*Al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «del genio civile, dell’Agenzia del demanio e dell’autorità di bacino competente».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 6, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

**10.34**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 6 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

**10.35**

Puppato

*Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

**10.36**

Puppato

*Al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «decorso inutilmente il quale l’autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.».*

**10.37**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 6 sopprimere le parole: «decorso inutilmente il quale l’autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.».*

**10.38**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 6, sopprimere le parole da: «decorso inutilmente il quale» fino alla fine del comma.*

### **10.39**

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Alla fine del comma 6 aggiungere le seguenti parole:* «per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge sono ridotti alla metà».

### **10.40**

Tomaselli, Caleo, Cuomo

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Qualora l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 si configuri come variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

### **10.41**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo:* «Qualora l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 si configuri come variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.»

### **10.42**

Mancuso

*Alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo:* «Qualora l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 si configuri come variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.»

### **10.43**

Perrone

*Alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo:* «Qualora l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 si configuri come variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.»

### **10.44**

Puppato

*Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo:* «Qualora l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 si configuri come variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

#### **10.45**

Piccoli, Bruni, Zizza, Floris

*Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti della metà.»*

#### **10.46**

D'Ambrosio Lettieri, Tarquinio

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi, programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati anche alla mitigazione del rischio idrogeologico sono sospese le procedure previste dall'articolo 21, comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 121».*

*Conseguentemente il termine previsto dal comma 11 dell'articolo 21 del citato decreto legge 201 del 2011, come modificato dall'art. 29-bis, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è prorogato al 30 settembre 2016.*

#### **10.47**

Divina, Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

*«7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi spalatura neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare all'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori».*

#### **10.48**

Cioffi

*Sopprimere il comma 8.*

#### **10.49**

Bruni, Piccoli, Zizza, Floris

*Sostituire il secondo periodo del comma 9, con il seguente: «I Presidenti delle Regioni provvedono, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo*

*on-line* dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) denominato Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) e ad aggiornarli con cadenza almeno trimestrale».

#### **10.50**

Vaccari, Caleo

*Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I Presidenti delle regioni provvedono, secondo le modalità specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo *on line* relativo al Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) gestito da ISPRA, altresì assicurando l'aggiornamento dei contenuti con cadenza almeno trimestrale.»

#### **10.51**

Fucksia, Nugnes

*Al comma 9, sostituire le parole:* «ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo le modalità di inserimento in un sistema *on line* specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.» *con le seguenti:* «ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo *on line* relativo al Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), gestito dall'ISPRA, altresì assicurandone l'aggiornamento almeno trimestrale dei contenuti».

#### **10.52**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire dalle parole:* «con cadenza almeno trimestrale» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «secondo le modalità specificate dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad inserire i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi nel sistema informativo *on-line* relativo al Repertorio nazionale degli interventi per la Difesa del suolo (ReNDiS) gestito dall'Ispra, altresì assicurandone l'aggiornamento almeno trimestrale dei contenuti».

#### **10.53**

Langella, Ruvolo, Compagnone, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui all'articolo 48, comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2014 l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 settembre 2014. Per l'anno 2015 le Province concorrono con i Comuni all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica per una quota percentuale

pari al 30% di quanto previsto dall'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

#### **10.54**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **10.55**

Vaccari, Caleo

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-bis. Al fine di promuovere la tutela del territorio e di ridurre la disoccupazione nelle aree montane, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali emana, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, un bando nazionale per la realizzazione di: interventi di sistemazione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso tecniche di ingegneria naturalistica; interventi di manutenzione delle aree forestali finalizzati al consolidamento del territorio e del soprassuolo forestale e alla prevenzione degli incendi boschivi; interventi di manutenzione degli alvei fluviali; interventi di valorizzazione turistica come manutenzione di sentieri ed aree di sosta. Possono accedere al bando le imprese che dimostrino di avere la disponibilità delle aree pubbliche su cui effettuare gli interventi e che si impegnino ad assumere, per il tempo necessario alla realizzazione dell'opera, giovani disoccupati di età inferiore ai 29 anni ovvero adulti disoccupati da almeno due anni. Il bando è altresì riservato a progetti immediatamente cantierabili da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT). Il bando deve garantire priorità ai progetti organici o aggregati che interessino la più ampia superficie territoriale ed il maggior numero di regioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98».

#### **10.56**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inserire il seguente:

**"Art. 68-bis.**

(Contratti di fiume e di lago)

1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».

**10.57**

Vaccari, Caleo, Tomaselli

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", le parole "entro il 22 giugno 2015" sono sostituite con le parole "entro il 22 dicembre 2015"».

**10.58**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 12, lettera a) alle parole: «da svolgere, secondo l'ordine di priorità» premettere le seguenti: «di caratterizzazione fisica, chimica e tossicologica dei suoli e delle acque di falda».*

**10.59**

Vaccari, Caleo, Puppato

*Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «entro i novanta giorni successivi alla pubblicazione» con le seguenti: «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione» e le parole: «i successivi centottanta» con le seguenti: «i successivi duecentodieci».*

**10.60**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «i successivi centottanta» con le seguenti: «i successivi duecentosettanta».*

**10.61**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 12, lettera a), dopo le parole: «per i restanti terreni» inserire le seguenti: «rendendo altresì pubblici i risultati delle indagini».*

**10.62**

Mancuso, Caridi

*Al comma 12, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «rischio più elevato», inserire le seguenti: «, previa analisi eseguita dall'autorità sanitaria».*

**10.63**

Perrone

*Al comma 12, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «rischio più elevato», inserire le seguenti: «, previa analisi eseguita dall'autorità sanitaria».*

#### **10.64**

Di Maggio, Mario Mauro

*Al comma 12, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «rischio più elevato», inserire le seguenti: «, previa analisi eseguita dall'autorità sanitaria».*

#### **10.65**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 12, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali presenta al Parlamento una relazione con la rappresentazione grafica dei terreni classificati a rischio e a rischio più elevato e con la rendicontazione delle risorse utilizzate per lo svolgimento delle indagini dirette"».*

#### **10.66**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 12, lettera b), al paragrafo 6.1, al primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «a valere sulle risorse all'uopo stanziato con apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,» nonché, alla fine del paragrafo 6.1 aggiungere le seguenti parole: «La dotazione iniziale del Fondo di cui al presente comma è determinata in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Per gli anni successivi la dotazione del fondo è demandata alla legge di stabilità».*

*Conseguentemente, il comma 13 è sostituito dai seguenti:*

«13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 12, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 13-bis.

13-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.

13-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **10.67**

Nugnes

*Al comma 12, lettera b), capoverso «6.1», nel primo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».*

**10.68**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 12, lettera b), capoverso «6.1», nel primo periodo, dopo le parole: «dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali», inserire le seguenti: «dello sviluppo economico».*

**10.69**

Nugnes, Moronese, Martelli

*Al comma 12, lettera b), capoverso «6.1», nel primo periodo, sopprimere la seguente parola: «agricoli».*

**10.70**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 12, sopprimere la lettera c).*

**10.71**

Arrigoni, Consiglio, Candiani

*Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuita priorità assoluta agli investimenti», con le seguenti: «i contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali sono concessi anche agli investimenti».*

**10.72**

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

*Al comma 12, lettera c), dopo le parole: «infrastrutture irrigue e di bonifica», inserire le seguenti: «gestite dai Consorzi di bonifica e di irrigazione».*

**10.73**

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

*Al comma 12, alla lettera c) dopo le parole: «infrastrutture irrigue di bonifica» aggiungere le seguenti: «gestite dai Consorzi di bonifica e di irrigazione».*

**10.74**

Caleo, Vattuone, Albano, Vaccari, Tomaselli

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

*«13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", Genova e La Spezia" sono soppresse.*



2. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 347, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono altresì destinate agli interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria».

#### **10.0.1**

Caleo, Tomaselli, Vaccari

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. A partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati, su proposta della Regione, sentita l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, e il Dipartimento della Protezione civile nazionale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità delle persone. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della regione con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10».

*Conseguentemente l'articolo 6, comma 1, lettera b), 1-bis del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 è abrogato».*